



COMUNE DI COSTA MASNAGA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 116 DEL 23/11/2018

OGGETTO: Approvazione schema di contratto di sponsorizzazione relativa alla riqualificazione di reliquato di terreno comunale in via Cadorna

L'anno duemiladiciotto il giorno ventitre del mese di Novembre alle ore 12:30, presso la SALA GIUNTA, si è riunita la Giunta Comunale.

All'appello nominale risulta:

CARICA	COGNOME E NOME	PRESENTE
SINDACO	PANZERI SABINA	SI
VICE SINDACO	POZZI CRISTIAN	SI
ASSESSORE	CAZZANIGA ANNA	SI
ASSESSORE	CORBETTA MAURIZIO	--
ASSESSORE	ROSSINI GIOVANNI PAOLO	SI

Presenti n° 4 Assenti n° 1

Partecipa il Segretario Generale COSCARELLI FRANCESCO.

Assume la presidenza PANZERI SABINA.

Il Presidente, constatato che il numero legale degli intervenuti rende legalmente valida la seduta, la dichiara aperta ed invita i presenti a trattare e deliberare sulla materia in oggetto.

Deliberazione della Giunta Comunale n. 116 del 23.11.2018

OGGETTO: Approvazione schema di contratto di sponsorizzazione relativa alla riqualificazione di reliquato di terreno comunale in via Cadorna.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione relativa all'oggetto;

RILEVATO che sono stati espressi i pareri di cui all'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, allegati;

CON VOTAZIONE unanime, favorevole, espressa con le forme e le modalità di legge

D E L I B E R A

1. di approvare la proposta di deliberazione indicata in premessa nel testo che si allega al presente provvedimento;
2. di comunicare la presente deliberazione ai Capigruppo Consiliari;
3. di dichiarare, con successiva, separata ed unanime votazione, espressa per alzata di mano, la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Registro Deliberazioni della Giunta Comunale del 23.11.2018

IL SINDACO

porta all'approvazione della Giunta Comunale la proposta di deliberazione avente per oggetto: **Approvazione schema di contratto di sponsorizzazione relativa alla riqualificazione di reliquato di terreno comunale in via Cadorna.**, nel testo che segue:

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE in data 29/04/2015 con deliberazione di CC n. 11 è stato approvato il *Regolamento per la gestione dei contratti di sponsorizzazione e delle erogazioni liberali a favore del Comune di Costa Masnaga* il quale, all' art. 6, stabilisce che il Comune di Costa Masnaga può stipulare contratti di sponsorizzazione con soggetti pubblici e privati;

DATO ATTO CHE:

- in data 11/09/2018 prot. 6822, il sig. Proserpio Ettore nato a Bulciago il 17.3.1932 c.f. PRSTTR32C17B261W in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società "Rossini della Quercia Spa" con sede in Costa Masnaga via Cadorna n. 8, ha depositato proposta di sponsorizzazione relativa alla riqualificazione di reliquato di terreno posto ai mapp. 607 e 623 (parte) in via Cadorna, in corrispondenza dell'accesso carraio alla ditta suddetta;
- a corredo della proposta è stata depositata una relazione tecnica relativa all'intervento proposto, tavola grafica e rilievo fotografico, allegati alla presente quale parte integrante e sostanziale;
- ai sensi dell' art. 11 del Regolamento anzidetto, essendo l' importo economico previsto inferiore ad €. 40.000,00, come risulta dalla relazione illustrativa allegata alla richiesta sopraccitata, il contratto può essere stipulato direttamente dall'Amministrazione, senza alcuna procedura comparativa;

VISTI:

- l' istruttoria effettuata dal Responsabile del Procedimento;
- l' allegato schema di contratto di sponsorizzazione predisposto dal Responsabile del Procedimento e sottoscritto per accettazione dal sig. Proserpio Ettore, quale Presidente della Società "Rossini della Quercia" con sede in Costa Masnaga, via Cadorna n. 8;

DATO ATTO CHE l' area occupata dall' aiuola risulta di proprietà comunale e catastalmente individuata al N.C.T. con mapp. 607 foglio 4 sez. COS;

CONSIDERATO CHE:

- ai sensi dell' art. 7 del Regolamento sopraccitato le iniziative di sponsorizzazione devono, a prescindere dall' importo, essere approvate dalla Giunta Comunale nelle linee generali a livello di progettazione preliminare;
- ai sensi dell' art. 14 del medesimo Regolamento, il contratto di sponsorizzazione è sottoscritto dallo Sponsor e, per il Comune, dal Responsabile del settore competente;
- l' offerta di sponsorizzazione non ricade nell' ambito dell' art. 7 c. 3 del vigente Regolamento bensì si configura come "*contratto di sponsorizzazione*" o "*contratto di sponsorizzazione ordinaria o permutativa*" così come definiti all' art. 3 dello stesso;

CON VOTI favorevoli n. ___ e contrari n. ___, espressi con le modalità e le forme di legge

DELIBERA

1. di approvare la proposta di sponsorizzazione depositata in data 11.09.2018, prot. 6822, dal sig. Proserpio Ettore nato a Bulciago il 17.03.1932 - C.F.. PRS TTR 32C17 B261W in qualità di Legale Rappresentante della Società "Rossini della Quercia S.p.A." con sede in Costa Masnaga via Cadorna n. 8 – P.IVA 00201710134, relativa alla riqualificazione e manutenzione del reliquato di terreno di proprietà comunale posto sulla via Cadorna, in corrispondenza dell'accesso carraio alla ditta medesima, comprensiva di relazione illustrativa degli interventi, tavola grafica e rilievo fotografico, allegati alla presente quale parte integrante e

sostanziale;

2. di approvare l' allegato schema di contratto di sponsorizzazione predisposto dal Responsabile del Procedimento per la sottoscrizione da parte del sig. Proserpio Ettore, quale Legale Rappresentante della Società "Rossini della Quercia S.p.A." con sede in Costa Masnaga via Cadorna n. 8 – P.IVA 00201710134;
3. di dare atto che il Responsabile del Procedimento è l'arch. Bonfanti Giuseppina dell'Ufficio Tecnico Comunale;
4. di autorizzare il suddetto Responsabile alla sottoscrizione del contratto di sponsorizzazione in oggetto.

Il Sindaco
Sabina Panzeri

CONTRATTO TRA IL COMUNE DI COSTA MASNAGA E LA SOCIETA' "ROSSINI DELLA QUERCIA S.p.A." PER LA SPONSORIZZAZIONE RELATIVA ALLA RIQUALIFICAZIONE E GESTIONE DI RELIQUATO DI TERRENO DI PROPRIETA' COMUNALE POSTO SULLA VIA CADORNA.

L' anno duemila....., addi Del mese di nella Residenza Comunale con la presente scrittura privata, fra i signori:

1) _____ nato a _____ il _____, nella sua qualità di Responsabile del Servizio, il quale agisce in nome e per conto del Comune di Costa Masnaga c.f. 82002850137 e p.iva 00603040130, ai sensi e per gli effetti dell' art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 di seguito denominato "SPONSEE";

2) Proserpio Ettore nato a Bulciago il 17.03.1932 c.f. PRS TTR 32C17 B261W in qualità di legale rappresentante della Società "Rossini della Quercia S.p.A." con sede in Costa Masnaga via Cadorna n. 8 di seguito denominato "SPONSOR";

PREMESSO CHE

- in data 29/04/2015 con deliberazione di CC n. 11 è stato approvato il *Regolamento per la gestione dei contratti di sponsorizzazione e delle erogazioni liberali a favore del Comune di Costa Masnaga* il quale, all' art. 6, stabilisce che il Comune di Costa Masnaga può stipulare contratti di sponsorizzazione con soggetti pubblici e privati;

- in data 11.09.2018 prot. 6822, il sig. Proserpio Ettore nato a Bulciago il 17.03.1932 c.f. PRS TTR 32C17 B261W in qualità di legale rappresentante della Società "Rossini della Quercia S.p.A." con sede in Costa Masnaga via Cadorna n. 8, ha depositato proposta di sponsorizzazione relativa alla riqualificazione di reliquato di terreno di proprietà comunale posto in via Cadorna, in corrispondenza dell'accesso carraio alla ditta medesima, comprensiva di relazione illustrativa degli interventi, tavola grafica e rilievo fotografico;

- ai sensi dell' art. 11 del Regolamento anzidetto, essendo l' importo economico previsto inferiore ad €. 40.000,00, come risulta dalla relazione illustrativa allegata alla richiesta sopraccitata, il contratto può essere stipulato direttamente dall'Amministrazione, senza alcuna procedura comparativa;

- l' area occupata dall' aiuola risulta di proprietà comunale e catastalmente individuata al N.C.T. con mapp. 607 - fg.4 - sez. COS;

Pertanto, le parti dando reciproco atto che le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo,

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Articolo1) Oggetto del contratto

Il presente contratto ha per oggetto il rapporto di collaborazione, sotto forma di sponsorizzazione intercorrente tra lo sponsee e lo sponsor per la modifica, gestione e manutenzione del reliquato di terreno di proprietà comunale posto in via Cadorna, in corrispondenza dell'accesso carraio alla Società "Rossini della Quercia".

Articolo 2) Obblighi dello Sponsor

Lo sponsor si impegna a modificare, gestire e mantenere l' aiuola per un investimento economico inferiore a €. 10.000,00 comprensivo di interventi flovivaistici e manutentivi per 10 anni rinnovabili a fronte di richiesta del Comune. Gli interventi previsti sono dettagliatamente descritti e individuati graficamente nella relazione illustrativa e nella tavola grafica allegati al presente contratto quale parte integrante e sostanziale.

Lo sponsor, per la durata del presente contratto, potrà apportare modifiche migliorative, non sostanziali, alle opere autorizzate, previa comunicazione scritta al Comune; decorsi trenta giorni, senza comunicazione di diniego da parte dell'Amministrazione Comunale, le modifiche si intendono assentite.

Lo sponsor dovrà dare comunicazione scritta all'Ufficio Tecnico comunale e all'Ufficio di Polizia Locale della data di inizio dei lavori corredata dal nominativo dell'impresa/e esecutrice/i delle opere e della documentazione prevista dal d.lgs. 81/2008 e smi.

A fine lavori, lo sponsor dovrà darne comunicazione scritta allo Sponsee corredata da dichiarazione di corretta esecuzione delle opere, come da elaborati allegati al presente contratto e alle eventuali modifiche migliorative, a firma di tecnico abilitato.

Articolo 3) Obblighi dello Sponsee

Lo Sponsee si obbliga a dare visibilità e riconoscibilità allo sponsor nelle manifestazioni correlate all'opera (es. inaugurazione).

Lo sponsor, previo assenso dello sponsee, può utilizzare lo status di sponsor nelle proprie campagne di comunicazione e pubblicità.

Articolo 4) Durata del contratto

Le opere dovranno essere ultimate entro 6 (sei) mesi e la manutenzione resterà a carico dello Sponsor per una durata di 10 (dieci) anni eventualmente rinnovabili a fronte di richiesta del Comune.

Tutti i termini per gli adempimenti decorrono dalla data di sottoscrizione del presente contratto.

Articolo 5) Risoluzione

Lo Sponsee ha diritto di risolvere il contratto in qualsiasi momento, in caso di inadempimento delle prestazioni di cui all'art. 2, con preavviso scritto di 10 giorni a mezzo posta certificata con conseguente rimozione del nome da tutto il materiale, a cura dello Sponsee ed a spese dello Sponsor.

In caso di risoluzione del contratto lo sponsor sarà tenuto al risarcimento del danno cagionato allo Sponsee.

Lo sponsor ha diritto di risolvere il contratto in qualsiasi momento, in caso di inadempimento delle prestazioni di cui all'art. 3 da parte dello Sponsee, con preavviso scritto di almeno 10 giorni. In tal caso, rimane in carico allo Sponsor l'obbligo di ripristinare lo stato dei luoghi in modo consono al decoro urbano.

Articolo 6) Responsabilità

Lo sponsor è direttamente responsabile verso l'Amministrazione Comunale e verso terzi per le eventuali conseguenze derivanti dal messaggio pubblicitario espresso, liberando a tal fine il Comune per ciò che concerne la veridicità o altre modalità connesse.

Articolo 7) Imposte e tasse

Tutte le spese, imposte e tasse relative e conseguenti alla stipulazione ed eventuale registrazione del presente contratto sono da intendersi a carico dello sponsor. Le parti dichiarano che il presente atto assolve l'imposta sul valore aggiunto e pertanto richiederanno l'eventuale registrazione a tassa fissa soltanto in caso d'uso a norma dell'art. 5 c. 2 del DPR 131/1986 e smi.

Articolo 8) Controversie

Eventuali controversie relative al presente contratto o comunque allo stesso anche indirettamente connesse, saranno definite in via amichevole. In caso contrario il Foro competente è quello di Lecco.

Articolo 9) Richiamo alle norme generali

Per quanto altro non espressamente stabilito con la presente convenzione, si fa riferimento al Regolamento Comunale e alla normativa, sia nazionale sia regionale, vigente in materia.

Per lo Sponsee: Il Responsabile del Servizio _____

Per lo Sponsor: Sig. Proserpio Ettore _____

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm. in ordine alla Regolarità Tecnica della proposta **n.ro 936 del 16/11/2018** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Parere firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio **COSCARELLI FRANCESCO** in data **23/11/2018**

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
PANZERI SABINA

Il Segretario Generale
COSCARELLI FRANCESCO

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 1289

Ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000 il Responsabile della Pubblicazione **COLTURI ISABELLA** attesta che in data 11/12/2018 si è proceduto alla pubblicazione sull'Albo Pretorio.

La Delibera diviene esecutiva dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione.

Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate.